



02694 / 16

R.G.N. 21217/2014

Cron. 2694

Rep.

C.c. 19/11/2015

CA CF

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - I

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Massimo DOGLIOTTI	Presidente
dott. Vittorio RAGONESI	Consigliere
dott. Magda CRISTIANO	Consigliere
dott. Giacinto BISOGNI	Consigliere
dott. Guido MERCOLINO	rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

OGGETTO: falli-
mento - compensa-
zione

sul ricorso proposto da

SOLARI EDI, domiciliata in Roma, alla piazza Cavour, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, unitamente all'avv. RAFFAELE COSTANZO, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso

RICORRENTE

contro

FALLIMENTO DELLA GIGA S.R.L.

INTIMATO

avverso il decreto ^{N. 6538/14} del Tribunale di Palermo depositato il 2 luglio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino.

5

Fatto e Diritto

E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

7818
15



« 1. — Con il decreto di cui in epigrafe, il Tribunale di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da Edi Solari avverso il decreto emesso il 13 febbraio 2014, con cui il Giudice delegato al fallimento della Giga S.r.l. aveva rigettato l'istanza di parziale compensazione tra il debito relativo al residuo prezzo dovuto dalla reclamante per l'acquisto di un immobile promessole in vendita dalla società fallita e trasferitole in proprietà con sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., ed il credito da essa vantato per le spese legali liquidate in sentenza, quelle necessarie alla regolarizzazione dell'immobile e quelle relative agli oneri di urbanizzazione.

2. — Avverso il predetto decreto la Solari ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

3. — A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente ha dedotto:

a) la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 52, 56, 111, secondo comma, e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostenendo che, nel subordinare la compensazione all'insinuazione al passivo dei crediti fatti valere da essa ricorrente, il Tribunale non ha tenuto conto della prededucibilità di quello riguardante la rifusione delle spese legali e dell'intervenuto accertamento in sede fallimentare di quelli aventi ad oggetto gli oneri di urbanizzazione e le spese sostenute per la regolarizzazione catastale dell'immobile trasferito;

b) l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui non ha tenuto conto della prededucibilità del credito per spese legali, risultante da una sentenza emessa successivamente alla dichiarazione di fallimento e passata in giudicato per acquiescenza del curatore, né del fatto genetico degli altri crediti, consistente in un contratto preliminare stipulato



anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

4. — Il ricorso è infondato.

In proposito, va infatti richiamato il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di fallimento, secondo cui l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver luogo, al pari di quello dei crediti concorsuali, con il rito previsto dagli artt. 93 e ss. della legge fall., non assumendo alcun rilievo la circostanza che, come nella specie, il credito sia stato opposto in compensazione al curatore in sede di riscossione di un credito del fallito, in quanto la compensazione, oltre a presupporre l'accertamento del credito, può essere riconosciuta soltanto in sede fallimentare (cfr. Cass., Sez. II, 4 settembre 2014, n. 18691; Cass., Sez. I, 27 marzo 2008, n. 7697). L'applicabilità di tale principio non è esclusa dalla prededucibilità del credito fatto valere nei confronti del fallimento, dal momento che, come precisato da questa Corte, la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione delle azioni dirette all'accertamento dei crediti presso l'organo giudiziario alla stessa preposto e l'inderogabile osservanza del rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori (cfr. Cass., Sez. I, 15 gennaio 2003, n. 515; 29 gennaio 2002, n. 1065). In tal senso depone l'espresso dettato dell'art. 111-bis, primo comma, della legge fall., introdotto dall'art. 100 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il quale, nell'assoggettare alle modalità previste dal capo V della medesima legge l'accertamento dei crediti prededucibili, fa eccezione soltanto per quelli non contestati per collocazione ed ammontare e per quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25, consentendo l'utilizzazione del rimedio previsto dall'art. 26 soltanto in caso di contestazione di quest'ultima categoria di crediti, in quanto liquidati dallo stesso



giudice delegato, e confermando pertanto che, in caso di contestazione degli altri, l'unico strumento a disposizione del creditore per provocarne l'accertamento è costituito dall'insinuazione al passivo. L'applicabilità di tale disposizione non può essere esclusa, nella specie, in virtù della circostanza, fatta valere dalla ricorrente, che i crediti opposti in compensazione risultino da una sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. in data successiva all'apertura della procedura fallimentare, in quanto, come precisato nel ricorso, il curatore ne ha espressamente negato il carattere concorsuale e la prededucibilità, in considerazione dell'avvenuta pronuncia della sentenza nei confronti della società in bonis, nonostante l'intervenuta dichiarazione di fallimento, con la conseguente configurabilità di una contestazione riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 111-bis cit. ».

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritiene condivisibile l'opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta, non risultando meritevoli di accoglimento le contrarie argomentazioni svolte nella memoria depositata dalla ricorrente, la quale si limita ad insistere nella propria tesi difensiva, senza addurre ragioni idonee a giustificare una rimediazione delle predette conclusioni.

Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del medesimo art. 13.



Così deciso in Roma, il 19 novembre 2015, nella camera di consiglio della
Sesta Sezione Civile

Depositata in Cancelleria

Oggi. 10 FEB. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Ornella Latrofa

Il Presidente